

LA FAMIGLIA E LA LEGGE

IL DOSSIER DEL LUNEDÌ

Il Sole **24 ORE**

Lunedì 15 Febbraio 2010 - www.ilssole24ore.com

Separazione. L'iter è consensuale con l'accordo tra moglie e marito **Pag. 8**

Divorzio. L'assegno è dovuto se mancano i mezzi di sussistenza **Pag. 9**

Unioni di fatto. Interviene il giudice quando c'è conflitto sui figli **Pag. 10**

WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

24ORE
BUSINESS SCHOOL
Milano

10° MASTER
HUMAN RESOURCES
MASTER FULL TIME

MILANO, dal 24 MAGGIO 2010
6 mesi di aula e 4 di stage

Modelli di organizzazione aziendale e strumenti di gestione e sviluppo delle Risorse Umane. Un percorso completo e innovativo per diventare HR manager.
LE PERSONE PRIMA DI TUTTO.

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.formazione.ilssole24ore.com/bs

Service Client
tel. 02 581 9222/3611/2416/2723/2898
fax 02 581 3072/4462/2558/2620
segreteria.scuola@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione
Milano - via Monte Rosa, 31
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 bis
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

L'identikit

I NUMERI

LE FAMIGLIE

23,2 mln

Ammonta a 23 milioni e 200 mila il numero di famiglie secondo i dati Istat del 2007, il 57% delle quali con prole. Quanto alla composizione, le coppie con un figlio sono ormai quasi la metà (il 47%), quelle con due figli il 42% e quelle con più di due figli solo l'11 per cento.

IL NUCLEO

2,5 persone

Ogni famiglia italiana è composta in media da 2,5 persone. Un dato che fotografa alla perfezione la realtà sociale del nostro paese, tra bassa natalità e famiglie mononucleari (spesso sorte dopo separazioni o divorzi). Il numero medio di componenti è costantemente calato nel Dopoguerra.

LE UNIONI DI FATTO

637 mila


Secondo le più recenti stime dell'Istat sono oltre 630 mila le coppie di fatto in Italia. Un dato piuttosto complicato da calcolare considerato che solo pochi comuni redigono un registro apposito e che comunque non esiste un coordinamento a livello nazionale.

LA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE


Regioni	Matrimoni	Regime comunione dei beni (%)
Piemonte	16.321	28,6
Valle d'Aosta	497	26,4
Lombardia	35.490	38,3
Trentino A. A.	3.682	42,8
Veneto	19.056	40,3
Friuli V. G.	4.332	39,7
Liguria	6.421	32,9
Emilia R.	15.051	34,3
Toscana	15.206	36,1
Umbria	3.604	40,6

Regioni	Matrimoni	Regime comunione dei beni (%)
Marche	5.780	28,4
Lazio	23.521	38,7
Abruzzo	5.190	37,6
Molise	1.221	42,3
Campania	32.118	41,7
Puglia	19.567	41,0
Basilicata	2.681	38,7
Calabria	9.396	41,6
Sicilia	24.092	41,4
Sardegna	7.134	51,0
Italia	250.360	38,7

I NUMERI DELLA CRISI



I FIGLI COINVOLTI



Fonte: Istat, dati 2007

Il regime dei beni. La Cassazione ha chiarito che fanno eccezione solo le cose comprate con il denaro di un coniuge

In casa il patrimonio segue due vie

Comunione o separazione degli acquisti le alternative (quasi) inderogabili

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Oltre 23 milioni di famiglie, 250 mila matrimoni ogni anno e 80 mila separazioni. Su questi numeri vanno a incidere le norme dedicate al diritto di famiglia e al regime patrimoniale quando ci si sposa. E anche quando il nucleo entra in crisi al momento della separazione e, successivamente, del divorzio.

Due le vie per stabilire il regime patrimoniale che può essere adottato: la separazione o la comunione dei beni. La scelta va fatta all'atto di matrimonio: in caso contrario scatta la comunione legale che, comunque, riguarda il 38,7% delle coppie (si veda la tabella in alto).

Le limitazioni

Non è possibile per i coniugi che hanno scelto il regime di comunione legale dei beni decidere caso per caso che i beni oggetto di acquisto durante il matrimonio siano soggetti o meno al regime di comunione: secondo le sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009), infatti, l'esclusione dalla comunione può essere convenuta dai coniugi solo se il denaro impiegato per l'acquisto sia di esclusiva titolarità di uno di essi. Ad esempio, perché gli apparteneva prima del matrimonio o per essere frutto di successione o di donazione o perché derivante dall'alienazione di beni di proprietà personale del coniuge che effettua il nuovo acquisto. Pertanto, anche se si tratta dell'ac-

quisto di beni per l'esercizio della professione di uno dei coniugi, tali beni "cadono" in comunione se non sia impiegato denaro "personale" del coniuge in questione.

A sensi dell'articolo 177 del Codice civile, costituiscono oggetto della comunione legale, principalmente: gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (fatta esclusione per i beni "personali") e i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

L'esclusione

L'articolo 179 elenca invece i beni "personali" e cioè quelli che, pur vigendo il regime di comunione legale, non sono soggetti a detto regime (il dettaglio nella scheda pubblicata qui a sinistra). In altri termini, il coniuge titolare si comporta come un soggetto non coniugato.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si è stata parte anche l'altro coniuge. Però, come ha sancito la Cassazione nella sentenza sopra citata, questa dichiarazione non basta a escludere il bene acquistato dalla comunione, in quanto occorre che, oltre a questo dato formale, vi sia anche il presupposto "sostanziale" dell'utilizzo di denaro proprio del coniuge acquirente.

Il reddito personale

La comunione legale non si estende al reddito conseguito da ciascuno dei coniugi per l'attività lavorativa svolta durante il matrimonio: il legislatore non ha infatti voluto che le regole della comunione (e in particolare la regola della necessità di una decisione comune per le operazioni di straordinaria amministrazione) si estendessero a ciò che è frutto del lavoro separato di ciascun coniuge.

Una considerazione da "temperare" con due altri rilievi:
● se il reddito di ciascun coniuge viene impiegato in "acquisti", allora scatta la regola generale in base alla quale tutto ciò che è acquistato durante il matrimonio (dai coniugi insieme o da ciascun coniuge separatamente l'uno dall'altro) viene per ciò stesso assoggettato al regime di comunione legale (l'indipendentemente dalla provenienza del denaro impiegato);
● se il reddito non viene impiegato in "acquisti" (strumenti finanziari inclusi) ma viene tenuto "a disposizione", ad esempio messo in giacenza in un conto corrente, la legge vuole che il denaro che resta nel momento in cui la comunione si scioglie divenga comune a entrambi i coniugi («comunione di residuo»).



L'iter. Gli adempimenti per evitare la soluzione legale

La «distinzione» va registrata

La soluzione più semplice è senza dubbio la comunione legale: il termine stesso indica che si tratta di un regime patrimoniale che "scatta" automaticamente per legge in tutti i casi in cui i coniugi non fanno una scelta diversa. Ma ci sono anche altre opzioni. In particolare, i coniugi potrebbero:

a) stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due te-

LA «TERZA VIA»
Con l'accordo di tipo «convenzionale» si può modificare il catalogo delle voci in comproprietà

stimoni, prima del matrimonio, nel quale venga manifestata la volontà di assoggettare il futuro matrimonio a un regime patrimoniale diverso (ad esempio, la separazione);

b) enunciare la volontà di scegliere un regime patrimoniale diverso da quello legale durante la cerimonia del matrimonio (in comune o in Chiesa) in modo che la volontà venga "raccolta" dall'uffi-

ziale di stato civile o dal sacerdote, e certificata nell'atto di matrimonio.

In ogni caso, l'atto contenente la volontà di scegliere un regime diverso da quello legale deve poi essere pubblicizzato nel registro dei matrimoni tenuto dall'ufficio di stato civile del comune in cui il matrimonio è avvenuto. E questo è un adempimento decisivo: infatti, solo se questo registro reca la scelta di non assoggettare il matrimonio al regime legale l'opzione dei coniugi ha effetti giuridici: in mancanza, tra i coniugi in questione vigeva invece il regime di comunione legale.

Nella prassi, quando l'attenzione di tutti è (giustamente) concentrata su cose diverse rispetto all'adozione del regime patrimoniale coniugale, non è così raro dimenticarsi di fare tutto ciò che occorre per adottare un regime diverso da quello legale. Ed è altrettanto comune scoprire il risultato di queste sviste solo anni dopo il matrimonio (e non senza qualche guaio).

La comunione legale e la separazione dei beni - che pure sono i regimi patrimoniali più frequenti - non esauriscono il novero delle possibilità con-

cesse dalla legge per organizzazione del proprio matrimonio sotto il profilo patrimoniale. Si può ad esempio ricorrere alla «comunione convenzionale».

Per comunione convenzionale si intende l'adozione di un regime patrimoniale che, avendo come base le regole della comunione legale dei beni, ne deroga taluni aspetti. In questo modo, i coniugi, mediante un atto pubblico notarile, ricevuto alla presenza di due testimoni, possono modificare il regime di comunione dei beni (ferma restando l'intangibilità delle norme non derogabili) sostituendo il regime legale con un regime "concordato": ad esempio, possono convenire di mettere in comunione anche le proprietà acquisite individualmente prima del matrimonio, che di regola invece non sono soggette al regime di comunione legale.

Va tuttavia precisato che non è comunque possibile imporre nel regime di comunione legale:

● i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
● i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli desti-

nati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

● i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

I beni appena elencati, infatti, non possono essere sottratti al loro regime di "beni personali" del coniuge che ne è il titolare.

Inoltre, non è nemmeno possibile modificare le norme inderogabili del regime di comunione legale: che sono, ad esempio, quelle relative all'amministrazione dei beni comuni (non sarebbe possibile, tra le altre, derogare alla norma che dispone il consenso congiunto per le decisioni di straordinaria amministrazione) e quelle relative all'uguaglianza delle quote (non sarebbe possibile disporre che ad un coniuge spetta una quota del 70% dei beni comuni e all'altro coniuge una quota del 30%).

DOSSIER A CURA DI
Andrea Maria Canditi,
Franca Deponti
e Giovanni Parente

L'attività a rischio può incidere sulla decisione

Una delle principali ragioni che inducono molti coniugi a scegliere il regime di separazione dei beni risiede nella normativa che il Codice civile riserva alla responsabilità per i debiti contratti dai coniugi stessi, e ciò specialmente se si tratta di soggetti che svolgono un'attività potenzialmente produttiva di rischi e quindi di responsabilità per debiti.

Le norme del Codice civile da osservare in questa materia sono le seguenti:

a) l'articolo 186, secondo cui i beni comuni rispondono: di tutti gli obblighi derivanti dalla loro gestione; delle spese sostenute per il mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli; di ogni obbligazione contratta dai coniugi, insieme o separatamente, nell'interesse della famiglia; di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi, per qualsiasi ragione o finalità (con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che i creditori possono soddisfarsi sui beni comuni per qualsiasi obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi);

b) l'articolo 189, secondo cui, con riferimento alle obbligazioni personali di uno dei coniugi (nel cui ambito ci sono appunto quelle derivanti, ad esempio, dall'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale), i creditori che non trovino capienza nel patrimonio individuale del loro debitore possono soddisfarsi sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato;

c) l'articolo 190, secondo cui i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Nella separazione dei beni, invece, tutta questa disciplina non si applica e quindi:

■ da un lato, delle obbligazioni

personali di uno dei coniugi risponde solo il patrimonio personale di costui, mentre l'altro non viene indirettamente coinvolto nelle altrui vicende debitorie;

■ d'altro, delle obbligazioni che un coniuge abbia contratto nell'interesse della famiglia, risponde solo il coniuge contraente (con i suoi beni personali e con la sua quota dei beni comuni) ma non il patrimonio personale del coniuge non contraente (e quindi non con i suoi beni personali né con la sua quota sui beni comuni).

Invece, nel caso di comunione legale, non solo può accadere che i beni della comunione siano chiamati a rispondere dei debiti personali di uno dei coniugi ma delle obbligazioni della comunione può essere chiamato a rispondere il patrimonio individuale di ciascuno dei coniugi, se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare le pretese dei creditori.

Quanto alle pretese dei creditori sui beni sottoposti al regime di comunione legale, non esiste univocità di vedute tra gli addetti ai lavori sul punto se oggetto di esecuzione siano:

a) la quota che il coniuge obbligato ha su ogni bene comune (e quindi, per definizione, la quota di metà di detto bene);

b) ogni bene comune, con la conseguenza che essi verrebbero venduti, che il creditore si soddisferebbe sulla metà del ricavato e che l'altra metà del ricavato andrebbe restituita;

c) ogni bene comune, ma con la differenza, rispetto all'ipotesi precedente, che tutto il ricavato potrebbe essere trattenuto dal creditore, fino a concorrenza del proprio credito.

Quest'ultima è probabilmente la tesi che incontra i maggiori consensi sia in giurisprudenza (si vedano ad esempio Cassazione n. 7640/98; tribunale di Roma 28 dicembre 2005) e tra gli studiosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle migliori librerie

RENATO MANNHEIMER
PAOLO NATALE

L'ITALIA dei FURBI

Politica, istituzioni, tasse e lavoro: un Paese di individualisti in cerca di protezione

Pagg. 120 - € 15,00

www.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

LA CULTURA DEL FATO